

CIRCOLARE

IVA sulle autovetture aziendali e professionali – Detrazione forfetaria del 40%

1 PREMESSA

In sede di conversione del DL 258/2006, fu stabilito che, ad eccezione degli agenti e rappresentanti di commercio, l'IVA detraibile sulle autovetture aziendali e professionali venisse fissata:

- nella misura percentuale autorizzata dal Consiglio UE;
- a far data dalla pubblicazione nella G.U.C.E. della relativa autorizzazione;
- senza possibilità di prova contraria.

2 L'AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA

La decisione del Consiglio UE del 18.6.2007, che ha autorizzato l'Italia a predeterminare, nella misura del 40%, la quota dell'IVA detraibile sulle autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività economica esercitata (d'impresa o di arte o professione), è stata pubblicata nella G.U.C.E. del 27.6.2007.

Da tale data, pertanto, l'IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni dei beni e dei servizi di cui alle lett. c) e d) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72 può essere detratta nella misura massima del 40%, mentre la restante quota del 60%, riferita all'uso "privato" dei veicoli, è indetraibile e non può essere tassata come autoconsumo.

2.1 TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione in oggetto, che rappresenta una deroga al generale diritto di detrazione riconosciuto ai soggetti passivi, scadrà:

- alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell'IVA;
- comunque, il 31.12.2010.

2.2 AUTOMEZZI OGGETTO DELLA MISURA RESTRITTIVA

La detrazione ridotta al 40% riguarda l'IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati per fini imprenditoriali e professionali.

Si tratta dei veicoli a motore, esclusi i trattori agricoli o forestali:

- normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o di beni;
- la cui massa massima autorizzata (a pieno carico) non supera i 3.500 kg.;
- il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

2.3 SPESE CON DETRAZIONE IVA LIMITATA

Le spese con IVA detraibile nella misura del 40% riguardano:

- l'acquisto dei veicoli, compresi i contratti di assemblaggio e simili;
- la fabbricazione;
- l'acquisto intracomunitario;
- l'importazione;

- il leasing;
- il noleggio anche a lungo termine o full service;
- la modificazione, la riparazione, l'impiego, la custodia e la manutenzione, compresi componenti e ricambi;
- le cessioni o le prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi i carburanti e i lubrificanti.

2.4 SPESE ESCLUSE DALLA LIMITAZIONE DELLA DETRAZIONE

La limitazione della detrazione non si applica alle spese relative ai:

- veicoli rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo;
- veicoli utilizzati come taxi;
- veicoli utilizzati, ai fini della formazione, dalle scuole guida;
- veicoli utilizzati dalle imprese di noleggio o *leasing*;
- veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

3 DETRAZIONE IVA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DAL 14.9.2006 AL 26.6.2007

Per gli acquisti e le importazioni dei beni/servizi di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, effettuati nel periodo 14.9.2006–26.6.2007, la misura della detrazione dipende esclusivamente dalla destinazione del bene/servizio (c.d. "inerenza"), ossia dall'utilizzo del medesimo nello svolgimento dell'attività d'impresa (o di arte o professione).

L'inerenza si determina secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati (es. chilometraggio, giorni di utilizzo per l'attività imprenditoriale/professionale rispetto all'utilizzo privato, ecc.); è quindi onere del soggetto passivo dimostrarla, posto che resta indetraibile la quota-parte di imposta riferita ad utilizzi estranei rispetto all'attività soggetta a IVA.

4 DETRAZIONE IVA PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI DAL 27.6.2007

Per gli acquisti e le importazioni effettuati dal 27.6.2007, la detrazione spetta nella misura massima del 40%, fatta eccezione per gli agenti e i rappresentanti di commercio, che possono recuperare integralmente l'imposta assolta "a monte".

Sulla scorta delle istruzioni relative alla compilazione del modello di rimborso forfetario IVA, il momento di effettuazione dei suddetti acquisti/importazioni coincide con la data di emissione della fattura o di altro documento equipollente (bolletta doganale d'importazione, scheda carburante), mentre si prescinde dalla data di registrazione del medesimo da parte del destinatario.

L'I.V.A. relativa ai pedaggi autostradali per le autovetture e gli autoveicoli previsti dall'art. 54 letterae a) e c) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 258 resta invece indetraibile in quanto la sentenza della Corte di Giustizia europea ha riguardato esclusivamente le lettere c) e d) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72 e non ha interessato la lettera e) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72 che prevede la totale indetraibilità dell'I.V.A. assolta in relazione al transito stradale delle autovetture.

Veicoli qualificati come beni strumentali

La decisione del Consiglio UE esclude dalla limitazione della detrazione i veicoli rientranti tra i beni strumentali del soggetto passivo, che sono considerati come una categoria a sé stante rispetto alle altre individuate dalla stessa decisione.

Diversamente dall'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, per la quale solo determinati veicoli (nella specie, quelli utilizzati dalle scuole guida e quelli utilizzati per l'attività di noleggio) si considerano strumentali, sembrerebbe quindi che a tutti i veicoli utilizzati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività d'impresa (o di arte o professione) debba essere riconosciuta la detrazione integrale dell'imposta.

In base a questa lettura, la lett. c) dell'art. 19-bis1 del DPR 633/72, nella parte in cui limita il recupero dell'IVA nella misura del 40% anche per i veicoli utilizzati esclusivamente per finalità imprenditoriali/professionali, appare pertanto in contrasto con la decisione del Consiglio UE.

Rivendita autoveicolo

La circolare n. 55 del 12/10/2007 regola il criterio da applicare alla rivendita dell'autovettura prevedendo che le rivendite di autoveicoli acquistati prima del 14/09/2006 e per i quali non è stato richiesto il rimborso dell'I.V.A. la base imponibile è limitata alla percentuale dell'imponibile corrispondente all'utilizzo professionale dell'autovettura. Si dovrà, pertanto, applicare l'I.V.A. solo sulla parte dell'imponibile del prezzo di cessione corrispondente alla percentuale per cui, in sede di acquisto, è stato esercitato il diritto alla detrazione.

Si attende infine un provvedimento che limiti al 40% la base imponibile della rivendita di auto acquistate con la nuova percentuale di detrazione.

Nuovo regime per deduzione costi autovetture

Con la Legge n. 27 del 3 agosto 2007 (conversione del D.L. n. 81 del 2 luglio 2007) sono state nuovamente modificate le disposizioni riguardanti la limitazione alla deducibilità dei costi dei veicoli, già oggetto del precedente DL n. 262/2006.

Le nuove norme non solo prevedono una modifica alla deducibilità dei costi dei veicoli per l'anno 2007 ma permettono, retroattivamente, anche una maggiore deducibilità per l'anno 2006.

VEICOLI PROFESSIONISTI

Per gli autoveicoli utilizzati dai professionisti, la percentuale di deduzione per l'anno 2007 dei componenti negativi relativi ai veicoli è portata al 40%. I costi relativi all'acquisto di auto, motocicli ed autoveicoli saranno quindi deducibili come segue:

AUTO	40% del costo fino a	€.	18.075,99
MOTOCICLI	40% del costo fino a	€.	4.131,66
CICLOMOTORI	40% del costo fino a	€.	2.065,83

La stessa percentuale di deducibilità è prevista per i costi di gestione (bollo, assicurazioni, riparazioni, ecc.) relativi a tali mezzi.

La deduzione è possibile esclusivamente per un veicolo nel caso di professionista singolo; se l'attività artistica o professionale viene esercitata in forma associata, la deducibilità è consentita per un veicolo per ogni socio od associato.

Le nuove norme prevedono inoltre che la percentuale di deduzione utilizzabile per l'anno 2006 ammonti al 30% (precedentemente era previsto che la deducibilità per il 2006 fosse limitata al 25%).

VEICOLI ASSEGNATI A DIPENDENTI

Nel caso di assegnazione di veicoli in uso promiscuo al dipendente, la deduzione del costo relativo all'autovettura era consentita, nell'anno 2006, esclusivamente nel limite dell'importo costituente compenso in natura per il dipendente.

In base alle nuove norme, per quel che riguarda le auto assegnate ai dipendenti, per l'anno 2007 è prevista la deducibilità del 90% dei costi relativi all'acquisto.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento al fringe benefit per le auto date in uso promiscuo ai dipendenti, l'ammontare tassato in capo ai dipendenti viene ripristinato nella misura del 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km secondo le tariffe ACI.

Le nuove norme prevedono, inoltre, che la percentuale di deduzione utilizzabile per l'anno 2006 ammonti al 65%.

VEICOLI AZIENDALI NON ASSEGNATI AI DIPENDENTI

Per i veicoli non assegnati ai dipendenti, il DL 226/2006 presupponeva una generale indeducibilità di tutti i costi. Le nuove norme prevedono invece, per l'anno 2007, la possibilità di dedurre il 40% dei costi relativi all'acquisto, fermi restando i limiti fiscalmente rilevanti.

AUTO	40% del costo fino a	€.	18.075,99
MOTOCICLI	40% del costo fino a	€.	4.131,66
CICLOMOTORI	40% del costo fino a	€.	2.065,83

La stessa percentuale di deducibilità si applica ai costi di gestione (bollo, assicurazioni, riparazioni, ecc.) relativi a tali mezzi.

Le nuove norme prevedono, inoltre, che la percentuale di deduzione utilizzabile per l'anno 2006 ammonti al 20%.

VEICOLI AGENTI

Nulla è variato per gli autoveicoli utilizzati dagli agenti di commercio, per i quali i costi relativi all'acquisto dei veicoli sono deducibili nella misura dell'80%, sempre considerando i limiti fiscalmente rilevanti:

AUTO	80% del costo fino a	€.	25.822,84
MOTOCICLI	80% del costo fino a	€.	4.131,66
CICLOMOTORI	80% del costo fino a	€.	2.065,83

La stessa percentuale di deducibilità è prevista per i costi di gestione (bollo, assicurazioni, riparazioni, ecc.) relativi a tali mezzi.

RECUPERO DELLA DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER IL 2006

In merito ai maggiori importi deducibili relativi all'anno 2006, il decreto specifica che potranno essere recuperati nel periodo d'imposta 2007 (ovvero in UNICO 2008) e se ne potrà tenere conto già nella determinazione del secondo acconto relativo a tale periodo d'imposta.